



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **1196/PROD.COMM**
riferimento: **prot. 263/8.911/17501 dd. 12**
gennaio 2010
allegato
Trieste, **21 gennaio 2010**

Al Comune di

e, p.c. Alla Direzione Centrale

oggetto: legge regionale 29/2005, art. 68, comma 3, lett. h) – Attività di somministrazione nei circoli privati e destinazione d'uso

Con la nota sopra emarginata della Direzione Centrale che ci legge per conoscenza, è stato trasmesso il quesito del Comune in indirizzo (prot. 31401/A. E. /2009), relativo alla problematica di cui all'oggetto; per quanto di competenza della scrivente, si ritiene innanzi tutto di evidenziare che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), <<La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica>>.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza n. 1653/2008; in senso conforme TAR Veneto, sez. III, sentenza n. 1661/2008) ha statuito che <<Vista la meritevolezza delle finalità perseguite da tali associazioni, il legislatore ha così previsto non solo facilitazioni sul piano fiscale, ma anche su quello amministrativo, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici, proprio allo scopo di agevolare l'individuazione delle sedi ove svolgere tali attività. In questa direzione, le predetti sedi sono allora localizzabili: a) in tutte le parti del territorio urbano. essendo compatibile con ogni destinazione d'uso urbanistico (ossia quelle genericamente individuate dagli strumenti urbanistici ai sensi del DM n. 1444/1968); b) a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire>>.

Ad ogni modo, sempre la giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia, LE, sez. I, sentenza 1653/2008) è giunta alla generale conclusione che <<a differenza degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, previsti dalla legge 25

agosto 1991 n. 287, per i circoli privati che intendono aprire punti di ristoro non è richiesta, alla luce del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, né la conformità alle norme urbanistiche, né il rispetto della destinazione d'uso dei locali. La ratio che complessivamente ispira l'intervento di semplificazione, previsto dal citato D.P.R. n. 235 del 2001, risiede infatti nella constatazione che la conformità alle norme urbanistiche è suffragata dall'attività principale condotta all'interno della più ampia sede del circolo privato, stante la relazione di accessorietà, e che il rispetto della destinazione d'uso edilizia non è richiesta per la sede più ristretta ove si esercita la predetta attività di somministrazione, trattandosi di esercizio riservato ai soli soci del circolo>>.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it